



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

### Deliberazione n. 2454 di data 5 febbraio 2018

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

- **Autorizzazione all'esecuzione di lavori relativi alla realizzazione di una nuova pista da sci da discesa di collegamento tra le piste "CIMA STORTA" e "RIGOLOR", nella skiarea della Panarotta nei Comuni di Pergine Valsugana e Frassilongo.**

Sono presenti:

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| - dott. Romano STANCHINA        | Presidente f.f.   |
| - dott. Silvio DALMASO          | componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci          |
| - dott. Luca MALESANI           | componente supplente Servizio Foreste e fauna                         |
| - ing. Matteo MERZLIAK          | componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio      |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER    | componente supplente Servizio Geologico                               |
| - ing. Stefano FAIT             | componente supplente Servizio Bacini Montani                          |
| - ing. Claudio PALLAORO         | componente supplente Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette    |
| - geom. Roberto LUNARDELLI      | componente supplente Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche |
| - geom. Sergio BENIGNI          | componente supplente Servizio Prevenzione rischi                      |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, il dott. Alessandro Silvestri ed il geom. Antonio Nicolussi del Servizio Impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mitterpergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 11 gennaio 2018, con la quale la società Panarotta S.r.l. con sede in Levico Terme, via G.Sluca de Matteoni, 8, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori concernenti la realizzazione di una nuova pista da sci da discesa di collegamento tra le piste "CIMA STORTA" e "RIGOLOR", nei Comuni di Pergine Valsugana e Frassilongo.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma Giovanni Martinelli, datati gennaio 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di un nuovo tracciato sciistico di collegamento tra le piste "Cima Storta" e "Rigolor", con caratteristiche tecniche di skiweg. Tale iniziativa è resa necessaria per sostituire l'attuale percorso che collega la parte terminale della pista "Malga Montagna Granda" con la stazione di valle della seggiovia Rigolor, che insiste su una strada comunale della quale è programmata l'apertura veicolare anche nel periodo invernale. Per la realizzazione di tale pista da sci sono necessari taglio di piante e movimentazioni di terreno che necessitano di alcune opere di sostegno in scogliera dove la pista presenta dei cambi di direzione.

Preso atto della determinazione del Dirigente del Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 638 di data 18 dicembre 2018, relativa all'esclusione dal procedimento di VIA, con prescrizioni, del nuovo tracciato sciistico.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- vista la determinazione del Dirigente del Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 638 di data 18 dicembre 2018;
- ad unanimità di voti,

### **d e l i b e r a**

1. di autorizzare la società Panarotta S.r.l. con sede in Levico Terme, via G.Sluca de Matteoni, 8, all'esecuzione dei lavori per la realizzazione di una nuova pista da sci da discesa di collegamento tra le piste "Cima Storta" e "Rigolor", nei Comuni di Pergine Valsugana e Frassilongo, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
  - nell'area ricompresa tra i due tornanti, dove presumibilmente si dovrà rimuovere gran parte della vegetazione arborea, deve essere eseguito un raccordo armonico tra i vari spezzoni della pista evitando la creazione ravvicinata di due evidenti rampe;
  - in corso d'opera dovranno essere osservate tutte quelle disposizioni integrative ed i provvedimenti cautelativi che l'Autorità Forestale ritenesse opportuno assumere per motivi di ordine idrogeologico;

3. di dare atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci si riserva di poter apportare in corso d'opera varianti di dettaglio alle previsioni progettuali al fine di adeguare il tracciato sciistico a condizioni di migliore sicurezza e funzionalità;
4. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
7. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
8. di rinviare a successivo provvedimento del Servizio impianti a fune e piste da sci, previa comunicazione di ultimazione dei lavori, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pista in questione ai sensi della l.p. 7/87 - art. 40;
9. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Romano Stanchina -

GM/SD/fr